

Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria, 27  
20122 – Milano  
[infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)

**Oggetto: osservazioni e proposte al documento per la consultazione 410/2019/R/GAS (criteri per la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione)**

Pieve di Soligo, 22 novembre 2019

Con la presente Ascopiave S.p.A. intende sottoporre all'attenzione di codesta Direzione le proprie osservazioni e proposte relativamente ad alcuni spunti contenuti nel documento per la consultazione indicato in oggetto.

**S.1 Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per le gestioni comunali.**

Si ritiene che la ipotizzata articolazione dei costi operativi unitari della distribuzione riconoscibili dal sistema tariffario non sia idonea a riflettere correttamente la diversità dei livelli di costo effettivo dei gestori, soprattutto a causa della eccessiva ampiezza del cluster delle grandi imprese (> 300.00 pdr), cui appartengono realtà caratterizzate da dimensioni significativamente disomogenee e quindi con una diversa capacità di sfruttare le economie di scala sottese alla gestione.

Per porre rimedio a tale situazione, si suggerisce anzitutto l'introduzione di una ulteriore suddivisione del cluster delle grandi imprese, distinguendo le aziende di grandissime dimensioni, che operano su tutto il territorio nazionale, da quelle con una connotazione prevalentemente regionale.

In secondo luogo, dato che la funzione dei costi degli operatori ha presumibilmente un andamento continuo piuttosto che discontinuo, si propone un metodo di valorizzazione dei costi tariffari di impresa basato su un meccanismo a "scaglioni". Per ciascuno scaglione potrebbe essere individuato un livello tariffario di costo standard per pdr; i pdr gestiti dall'impresa verrebbero quindi attribuiti a ciascuno scaglione, fino a capienza degli utenti complessivamente gestiti e il costo unitario riconosciuto per pdr risulterebbe come media ponderata dei costi unitari associati ai vari scaglioni.

**S.2 Osservazioni sulle ipotesi di fissazione dell'X-factor per il primo triennio del quinto periodo di regolazione**

Laddove non si ritenesse implementabile il meccanismo di valorizzazione suggerito al punto precedente, gli stessi obiettivi potrebbero essere parzialmente raggiunti attraverso una opportuna differenziazione dell'X-factor applicabile all'interno del vasto cluster delle grandi imprese, definendo dei coefficienti di recupero di produttività inferiori per le grandi imprese con connotazione prevalentemente regionale.

**S.7 Osservazioni sulle ipotesi di introdurre incentivi alle aggregazioni**

Pur condividendo l'opportunità di favorire la crescita dimensionale delle imprese di medie e piccole dimensioni, al fine di metterle nelle condizioni di partecipare alle future gare d'ATEM, questo, ad avviso

della scrivente, non dovrebbe precludere la definizione e modulazione di ulteriori meccanismi incentivanti per le aggregazioni che coinvolgano le imprese di maggiori dimensioni.

Preme peraltro osservare che tra gli operatori appartenenti al cluster “imprese di grandi dimensioni” sono presenti due player di dimensione molto maggiore rispetto ai rimanenti; infatti i primi due operatori, in termini di pdr gestiti, rappresentano circa il 70% del cluster, con il conseguente maggior impatto sul recupero di produttività risultante al termine del 4° periodo di regolazione.

La proposta di non riconoscere incentivi all'aggregazione tra gli operatori di seconda fascia del cluster “grandi dimensioni” renderebbe quindi meno agevole la possibilità di costituire ulteriori poli aggreganti di dimensione confrontabili con i primi due; inoltre, gli operatori risultanti da queste potenziali aggregazioni avrebbero la possibilità di conseguire quelle economie di scala che consentirebbero di ottenere gli ulteriori recuperi di produttività richiesti nel 5° periodo di regolazione e da trasferire a clienti finali.

Nell'attuale regolazione, la clusterizzazione dimensionale delle imprese fa sì che, al superamento di una soglia, due operatori di dimensioni confrontabili beneficiano del medesimo livello di costo riconosciuto in termini di €/pdr.

Viceversa, l'utilizzo dei cluster dimensionali come criterio discreto per il riconoscimento degli incentivi nel caso di aggregazioni tra operatori potrebbe portare, in alcuni casi, ad un disequilibrio nei costi riconosciuti tra operatori risultanti da detti processi. Si considerino i seguenti due casi:

- Due operatori A e B di media dimensione, ma entrambi prossimi alla soglia di 300.000 pdr procedono all'aggregazione e ne risulta un nuovo operatore C di dimensione grande. Detto operatore, beneficia di un tasso di variazione pari a 1,5% a copertura dei costi operativi e di un incremento del livello del capitale investito di località determinato, laddove disponibile, sulla base del valore di rimborso.
- Si consideri un secondo operatore X di grande dimensione, ma di poco superiore a 300.000 pdr che procede all'aggregazione con un piccolo operatore Y, il nuovo operatore Z risultante avrà una dimensione inferiore a C, ma in questo caso non avrebbe alcun incentivo.

Al fine di evitare simili discriminazioni, sarebbe più opportuno procedere al riconoscimento di incentivi alle aggregazioni in forma più lineare, prendendo inoltre a riferimento non già la dimensione dei soggetti aggreganti, ma del soggetto risultante dall'operazione.

Ad esempio, l'incentivo sui costi operativi potrebbe consistere nel riconoscimento di un tasso di variazione decrescente come segue:

- 1) 2,0% per aggregazioni che hanno come risultante un operatore con meno di 50.000 pdr;
- 2) 1,5% se l'operatore risultante ha meno di 300.000 pdr;
- 3) 1,0% se l'operatore risultante avrà un numero di pdr superiore a 300.000 pdr. Ciò consentirebbe, peraltro, di mitigare in parte l'impatto del recupero integrale dell'efficienza realizzata nel 4° periodo regolatorio.

Si riterrebbe inoltre altresì opportuno estendere anche agli operatori di maggiore dimensione l'incentivo richiamato nella nota 11 che riprende l'art. 58 della RTDG 2009-2013 : “Trattamento nei casi di cambiamento di gestore in una località”.

Posto che i gestori minori difficilmente sono disposti a cedere i propri impianti ad un valore inferiore al VIR, al fine di agevolare le aggregazioni sarebbe opportuno che, a prescindere dalla dimensione dell'operatore risultante a valle dell'operazione, venga ammesso il riconoscimento in tariffa del VIR, se disponibile, ovvero della RAB rivalutata. Infatti, la motivazione espressa dall'Autorità per un diverso riconoscimento tariffario post gara (VIR/RAB ) è motivata dal mancato esborso per il gestore uscente, ma nel caso di acquisizioni aziendali tale esborso è effettivo.

Si propone, altresì che, nel caso di ritardi e/o inadempienze delle Stazione Appaltante, i gestori possano presentare proprie istanze di riconoscimento del VIR.

Quest'ultima proposta risponde alla circostanza che il DCO non pare sufficientemente chiaro su che cosa debba intendersi per "valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/2011". Si tratterebbe del valore di rimborso concordato tra le parti, oppure di quello riconosciuto idoneo ai fini del riconoscimento tariffario dall'Autorità oppure, ancora, di quello pubblicato nel bando di gara prima dell'aggregazione?

Resta da chiarire, infine, se nella definizione di aggregazione possa rientrare anche l'acquisizione di un ramo d'azienda. Alcuni esempi che possono portare ad una aggregazione parziale:

- i territori gestiti dagli operatori risultano parcellizzati su diversi ATEM anche in aree geografiche lontane, pertanto alcuni ATEM possono essere non di interesse per l'aggregazione; viceversa detti territori possono risultare interessanti per altre aggregazioni, con un complessivo beneficio per i clienti finali;
- vi possono essere ATEM per i quali non è stato ancora determinato il VIR, in tal caso, può risultare più difficile per l'operatore minore l'accettazione di un concambio a RAB rivalutata.

### **S.9 Osservazioni sui criteri di riconoscimento dei costi di capitale di località, in relazione allo stock di cespiti già in esercizio**

Stratificazione del valore di rimborso per le gestioni d'ambito

Nel caso in cui una determinata località non rientri nella "procedura semplificata" e lo scostamento tra VIR e RAB sia superiore al 10%, la stratificazione del VRN della porzione di impianto a devoluzione onerosa è nota alla Stazione Appaltante poiché i valori devono essere utilizzati per alimentare la "Tabella QL 12" della "Piattaforma Informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR – RAB". Inoltre, come specificato al successivo punto S.15, il gestore redige la perizia di stima degli impianti di sua proprietà sia ai fini della pubblicazione del bando di gara sia per il riconoscimento tariffario.

In tale caso, le informazioni relative dovrebbero rappresentare un termine obbligatorio per la stratificazione del VIR e la Stazione Appaltante dovrebbe metterle a disposizione dei concorrenti.

### **S.11 Osservazioni rispetto agli orientamenti per la definizione delle linee guida sulle analisi costi benefici riportate nell'Appendice 2**

Pur ritenendo opportuna e anzi auspicando una standardizzazione delle modalità di svolgimento delle analisi costi-benefici, allo scopo di definire un quadro di maggiore certezza rispetto alla valutazione degli investimenti offerti in sede di gara e alla loro tariffabilità, si ritiene che l'Appendice 2 al DCO non contenga elementi di sufficiente dettaglio che permettano la formulazione di osservazioni significative.

### **S.15 Osservazioni sulle ipotesi di revisione dei criteri di rivalutazione delle c.d. RAB depresse**

Si condivide l'ipotesi prospettata. Non si conviene tuttavia sul fatto che, in assenza della perizia asseverata per la parte non soggetta a trasferimento oneroso, si debba, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento oneroso e porzione non soggetta a trasferimento oneroso) utilizzare il VRN semplificato così come definito nell'Appendice 1 al DCO. La perizia di stima del valore di rimborso degli impianti a devoluzione onerosa riporta normalmente la stratificazione del relativo VRN e quindi è disponibile e può essere pubblicata nel bando di gara dalla Stazione Appaltante.